

***NULLA SALUS EXTRA BOLLAM: IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO
INFORMATIVO NELL'EPOCA DELLE ECHO CHAMBERS***

MATTEO PAOLANTI*

Nella nuova società digitale si ha l'impressione che il principio del pluralismo informativo venga sempre meno rispetto alle caratteristiche tracciate dalla dottrina e dalla giurisprudenza negli ultimi decenni. Le c.d. Echo Chambers o "Bolle filtro" non fanno che ridurre progressivamente l'orizzonte dell'informazione che dovrebbe far capo ad ogni individuo, facendo sì che quest'ultimo sia sempre maggiormente condotto verso pochi canali di approvvigionamento di notizie, i quali non fanno che impoverire la conoscenza rispetto alla realtà circostante e, di conseguenza, il dibattito pubblico che ne dovrebbe nascere. In questo elaborato si proverà ad analizzare come sia sorto il concetto di pluralismo informativo, come esso si sia evoluto con il passare del tempo e se esso sia ancora adatto a regolare la realtà che viviamo.

In our digital society the principle of pluralism is fading compared to the characteristics outlined by doctrine and jurisprudence in the last decades. The so-called Echo Chambers or "Filter bubbles" progressively reduce the information horizon that should belong to each individual, which do impoverish knowledge of the surrounding reality and, consequently, the public debate that should arise from it. In this essay we will try to analyze how the concept of pluralism was created, how it has evolved over time and whether it is still suitable for regulating the reality we live in.

SOMMARIO: 1. L'art. 21 Cost. e il concetto di pluralismo informativo: una risposta alle esigenze del tempo. – 2. Le *Echo Chambers*: delle bolle d'acqua in un oceano di possibilità. – 3. Il pluralismo informativo alla prova della società digitale: evolversi o soccombere. – 4. Conclusioni.

1. *L'art. 21 Cost. e il concetto di pluralismo informativo: una risposta alle esigenze del tempo.* – Quando l'articolo 21 della Carta costituzionale si affaccia sul tessuto sociale e tecnologico del tempo non trova particolari difficoltà ad integrarsi a sistema: di certo le sfide dettate dalla passata legislazione fascista costituirono un ostacolo nei primi anni repubblicani – si pensi alla vicenda di alcuni operai pratesi

*Dottore in Giurisprudenza, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN 2974-5640 © 2023 M. Paolanti. This is an open access article, double blind-peer reviewed, published by Firenze University press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI: <https://doi.org/10.36253/lng-xxxx>

<https://riviste.fupress.net/index.php/lanuovagiuridica>

che portò alla prima storica sentenza della Corte costituzionale¹; tuttavia, a parte gli eventi citati, per il resto la libertà di manifestazione del pensiero resse bene all'urto della realtà post-totalitaria.

Il quadro generale dell'epoca si caratterizzava per una naturale preponderanza della stampa quotidiana, intesa come principale mezzo di diffusione delle notizie e delle informazioni a disposizione dei cittadini, a cui, in seguito negli anni, fece compagnia il mezzo radiotelevisivo. Proprio quest'ultimo, sviluppatosi maggiormente a partire dagli anni del c.d. *Boom Economico*, si propose come nuovo strumento di approvvigionamento notiziale nei confronti dei cittadini: la più semplice modalità di esercizio – attraverso narrazioni e trasmissione di immagini simultanee – e l'immediatezza del linguaggio² – seppur diverso da quello contemporaneo – ne decretò inevitabilmente il successo. La stampa, la quale – si noti bene – ancora oggi mantiene la sua rilevanza, nonostante la sua incontestabile forza diffusiva, stentò a mantenere quel ruolo di preponderanza rispetto alla nuova tecnologia³.

Tuttavia, come avvenne per la diffusione del mezzo cartaceo – il riferimento va alla ristrettezza quantitativa dello strumento e alle risposte di tipo statale per favorire la diffusione dei giornali⁴ –, si pose la necessità che si garantisse in maniera efficace ed effettiva la possibilità che tutti potessero avere il proprio spazio nell'utilizzo della nuova tecnologia.

Già con gli anni settanta dello scorso secolo il monopolio sancito dallo Stato a favore della Concessionaria Pubblica⁵ – ossia la RAI – iniziò a mostrare i suoi limiti dinanzi alla volontà di alcuni imprenditori dell'intrattenimento – da una parte – nonché di coloro (ossia i cittadini-utenti) che volevano una maggiore offerta informativa – dall'altra – di ampliare gli orizzonti di quel pluralismo informativo che rimaneva ancorato a paradigmi afferenti ai decenni precedenti.

Per questo motivo, con gli anni ottanta⁶, si venne a palesare la criticità

¹ Se si volesse ripercorrere il caso, si veda P. CALAMANDREI, E.T. LIEBMAN, *La prima sentenza della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, XI, 3, pp. 149 ss.

² Cfr. T. SNAIDERO, *Osservazioni sui modelli di comunicazione e produzione intellettuale nella Videocrazia italiana*, in *Italica*, 2014, XCI, 3, pp. 523-532 che, seppur concentri l'analisi sui decenni successivi al Boom economico, lascia ben trasparire come le novità nella comunicazione di messaggi di tipo politico e non abbiano le proprie radici nei primi anni Sessanta.

³ Si potrebbe dire che ciò rappresenti l'inesorabile fine di ogni mezzo rispetto all'avanzamento dei tempi, basti vedere i supporti di memoria informatica, i quali in pochi anni hanno cambiato forma, dimensioni e capacità di archiviazione.

⁴ Cfr. P. CARETTI, A. CARDONE, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza: Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, internet, teatro e cinema*. Bologna, 2019, pp. 73-85.

⁵ Per un confronto storico su ciò che riguarda la gestione pluralista da parte della Concessionaria Pubblica si rimanda a L. BIANCHI, *Libertà di espressione radiotelevisiva e servizio pubblico*. Torino, 2012.

⁶ Per un confronto temporale sulle diverse epoche che ha vissuto l'art. 21 Cost. si rimanda all'intervento dal titolo *L'art. 21 della Costituzione settanta anni dopo* del Professor Filippo Donati al seminario *Diritto dei media: tra tradizione e innovazione*, svoltosi a Roma presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 14 dicembre 2017; F. DONATI, *L'art. 21 della Costituzione settanta anni dopo*, in *Medialaws*, 2018, 1, pp. 93-101.

riferibile all'uso delle frequenze radiotelevisive e alla loro concessione, dibattito che, invero, ha tenuto banco fino a pochi anni fa⁷.

A prescindere dalle valutazioni ideologiche sulla questione relativa allo spazio di uso dell'etere da parte dei singoli *player* del settore informativo-comunicativo, in materia a prendere con gran vigore l'iniziativa è stata senza dubbio la Corte costituzionale, la quale già cinquant'anni fa – con la sentenza 226/1974 – iniziò ad aprire il campo alle iniziative private nel settore televisivo a livello locale, tenendo sempre lo sguardo al possibile nocumento arrecato al pluralismo informativo, il quale – sempre più – prendeva forma nella mente del giurista dell'epoca.

L'onda lunga che tenne banco per più di un decennio fu costellata da ricorsi dinanzi alla Consulta in materia televisiva, tra cui il più rilevante resta senza dubbio quello che portò alla sentenza 148/1981, in quanto non era ben chiaro cosa fosse il diritto da difendere – soprattutto alla luce della dottrina di Paolo Barile, il quale affermò la assoluta rilevanza del mezzo di propagazione rispetto al principio di libertà di manifestazione del pensiero⁸ – e quali fossero le modalità più adeguate a proteggere concretamente quest'ultimo.

Tuttavia il noto accademico di Scuola fiorentina non era l'unico a sottolineare questa rilevanza: riprendendo una celeberrima sentenza della Consulta – ad essere più specifici la 84/1969 – nella quale la Corte descrisse l'art. 21 come vera e propria «pietra angolare dell'ordine democratico»⁹, autorevole dottrina affermò in quegli stessi anni come tale libertà, considerata sia come principio, sia nelle differenti rifrazioni concrete di questa, avesse a tutti gli effetti un valore centrale in un ordinamento democratico, tale che «[il] cui corretto funzionamento concorre come presupposto e condizione di ogni altro istituto»¹⁰.

Compite queste precisazioni – che è necessario richiamare – la Corte costituzionale decise di pronunciarsi attraverso la arcinota sentenza 826/1988, la quale, come certa dottrina ha affermato, «rappresenta una sorta di *summa* dell'intera giurisprudenza della Corte in materia di informazione radiotelevisiva e, insieme, uno dei tentativi più arditi di condizionare non solo il contenuto dell'operato del legislatore, ma anche i tempi del varo della riforma»¹¹. In ragione di quanto riportato, in questa sede si spiegherà rapidamente cosa chiarì la Consulta: prima di tutto si tenne a sancire una volta per tutte il valore imprescindibile del pluralismo in un sistema democratico, alla luce della Costituzione italiana; dopodiché si decise di analizzare, in maniera precisa, come avrebbe dovuto essere declinato il concetto di pluralismo. A riguardo venne enucleata la natura tripartita di quest'ultimo: in particolare si delineò il valore “esterno” del pluralismo nel senso di garanzia dell'esistenza di molteplici fonti di

⁷ CARETTI, CARDONE, *Diritto dell'informazione*, cit., pp. 174-178.

⁸ P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, p. 8.

⁹ C. Cost., 17 aprile 1969, n. 84.

¹⁰ C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1970, p. 464.

¹¹ CARETTI, CARDONE, *Diritto dell'informazione*, cit., p. 129.

informazione a disposizione; il valore “interno” come «espressione del maggior numero possibile di opinioni, tendenze politiche, ideologiche e culturali presenti nel tessuto sociale»¹² e l'unione di questi fattori nella consequenziale possibilità di scelta tra fonti diverse da parte di colui che sceglie di informarsi.

È chiaro come questa lettura da parte dei giudici costituzionali fosse lo specchio di una realtà che differiva, soprattutto per ciò che riguarda la tecnologia digitale, di non poco rispetto a quella che nel presente ci si trova ad affrontare; la scarsità delle onde radiotelevisive e il ristretto spazio economico in cui si inserivano le varie reti erano entrambi elementi che dovevano essere gestiti in maniera delicata, attraverso valutazioni che, molto spesso, però si scontravano con gli interessi politici del Legislatore stesso.

Da quanto riportato – dunque – rapidamente si intuisce come il concetto di pluralismo sia necessariamente nato per un mondo - parzialmente - analogico, totalmente diverso e sprovvisto delle infinite possibilità derivanti dalla diffusione di *Internet* e dei suoi canali di espressione e propagazione; tuttavia, nonostante quanto detto possa suonare come un avvento salvifico da parte della Rete, quanto seguirà nella trattazione ci dimostrerà come non si debba essere tratti in inganno dal canto delle sirene tecnologiche.

2. *Le Echo Chambers: delle bolle d'acqua in un oceano di possibilità.* – Saltando da un'epoca all'altra - perché, nonostante i pochi decenni di differenza, il cambiamento è a tutti gli effetti epocale -, il panorama che lo studioso del diritto si trova dinanzi è alquanto disarmante.

La criticità dettata dalle ristrettezze del mezzo risulta quasi ridicola se si pensa non tanto all'ambito radiotelevisivo, nel quale trova ancora spazio di discussione nel momento in cui si discute, quanto semmai all'universo digitale e informatico. La rivoluzione della rete ha portato con sé novità e sfide per il giurista e per l'ordinamento giuridico che meritano di essere affrontate e discusse; tra di esse, per quanto riguarda il concetto pluralista e la libertà di informazione, non può che esservi quella sancita dall'apparizione delle c.d. *Filtered Bubbles* o, altrimenti dette, *Echo Chambers*.

Prima di procedere alla descrizione del fenomeno, tuttavia, è necessario approfondire il contesto in cui si muove questa nuova insidia.

La Rete, com'è noto, si sviluppa e si presenta all'utente medio offrendo diversi servizi¹³, che possono consistere in motori di ricerca basilari – si pensi al comune *Google* – fino a programmi complessi che sfruttano la naturale socialità dell'essere umano e il tracciamento delle sue attività online – che, come sappiamo, produce dati informatici – per fornire servizi integrati atti all'incontro tra individui diversi: in poche parole, i *social network*.

¹² *Ibidem*, p. 130.

¹³ Per una catalogazione sistematica del fenomeno digitale, ed in particolare quello afferente alle piattaforme social, si rimanda a A. CONTALDO (a cura di), *Le piattaforme digitali. Profili giuridici e tecnologici nel nuovo ecosistema*, Pisa, 2021, pp. 1-4.

In ogni caso, a prescindere dalla maggiore o minore natura elaborata del risultato, sia il motore di ricerca che la piattaforma *social* muovono dal medesimo presupposto: l'uso di un singolo o di un sistema di algoritmi, i quali vengono descritti attraverso il loro funzionamento con una semplice proposizione “*If this, then that*”¹⁴. Gli algoritmi, infatti, analizzano i dati prodotti dal singolo utente del servizio e provvedono, dopo la fase di studio e di elaborazione, a restituire in maniera elementare un risultato conseguente, esattamente come per le più accessibili funzioni matematiche, che corrisponde al meglio a ciò che ci si aspetta voglia il soggetto dopo aver compiuto una certa azione.

Volendo esemplificare il tutto, l'algoritmo di un servizio di vendita online di attrezzatura sportiva, dopo aver elaborato l'acquisto da parte di un qualsiasi utente di un paio di scarpe da tennis, molto probabilmente suggerirà di continuare gli acquisti attraverso l'indicazione di un'offerta per le racchette in uso nel medesimo sport o degli accessori ad esso attinenti¹⁵.

Nulla di preoccupante – o quasi – per quanto riguarda il semplice *business*, se non fosse che la medesima cosa accade nei *social network* per quanto riguarda le opinioni di ogni tipo. È in questo modo che si creano le bolle informative.

Le *Echo Chambers* sono dunque quegli ambienti, come dice Longo, «in cui le persone incontrano solo credenze o opinioni che coincidono con le proprie e non ammettono idee alternative»¹⁶, spazi digitali in cui il singolo utente, attraverso le proprie ricerche dettate dalle più disparate passioni, finisce per rimanere intrappolato.

Il meccanismo alla base, come visto, non è arduo da comprendere: il singolo algoritmo della piattaforma *social* elabora ogni richiesta, ogni parola ed ogni ricerca per soddisfare al meglio le necessità dell'utente; tuttavia, non può permettersi di far cessare il suo lavoro allo stadio meramente esecutivo di un comando e, di conseguenza, in maniera proattiva propone “contenuti simili” alla persona che utilizza il servizio invitando, in maniera subdola, alla permanenza sul *social*. Quanto riportato non ha però alcuna pretesa ideologica particolare, quanto semmai quella di permettere la somministrazione di messaggi pubblicitari e, di conseguenza, di aumentare le entrate dell'impresa che sorregge la piattaforma¹⁷.

Ciò postulato, è semplice giungere alle conclusioni rispetto a questo meccanismo:

¹⁴ Si confida che il Lettore perdonerà la semplicità nello spiegare un mezzo così complesso in poche parole; per avere un quadro più chiaro e completo della tassonomia algoritmica si rimanda a M. PERUZZI, *Intelligenza artificiale e tecniche di tutela*, in *Lavoro e Diritto*, 2022, 3, pp. 542-543.

¹⁵ Rispetto al processo che si è descritto nelle ultime battute ben si intuisce come questi motori digitali abbiano bisogno di una gran mole di “combustibile”, in questo caso i dati; non è dunque un caso che l'attenzione dei *player* economici sia ricaduta su questo nuovo aspetto del profitto, Cfr. A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2019, VIII, 1.

¹⁶ E. LONGO, *Dai Big Data alle «Bolle Filtro»: Nuovi rischi per i sistemi democratici*, in *Percorsi costituzionali*, 2019, 1, p. 40.

¹⁷ S. AIOLFI, S. BELLINI, D. PELLEGRINI, *Data-driven Digital Advertising: Benefits and Risks of Online Behavioral Advertising*, in *International Journal of Retail & Distribution Management*, 2021, IL, 7, pp. 1089-1110.

se si immagina un utente appassionato di una certa parte politica, oppure di una determinata fede calcistica ovvero di qualsiasi altra formazione sociale caratterizzata da un forte senso di appartenenza, vien da sé come la piattaforma, attraverso la sua naturale predisposizione informatica, tenderà a radicalizzare il soggetto mostrandogli solamente una ed una sola visione del mondo, ossia quella che convince l'interessato a rimanere sul *social* e continuare la navigazione¹⁸.

In questo scenario, com'è tristemente noto, tuttavia le storture e le derive sono dietro l'angolo: in particolare, negli ultimi anni, vetrina di quanto si racconta è stata in particolare la politica occidentale e la sua progressiva virata verso la menzogna, la violenza e l'intolleranza¹⁹. Proprio grazie alle bolle filtro, ad esempio, i dati riportano come oggi le differenze tra le parti in gioco nell'agone politico americano siano più lontane che mai e che i rapporti tra queste siano particolarmente tesi²⁰. La radicalizzazione conseguente alle *Echo Chambers* ha portato, in questo modo, a minare a tutti gli effetti il sano processo democratico di un Paese, e lasciando le singole coscienze traviate rispetto alla realtà dei fatti²¹.

Le Bolle Filtro rappresentano un controsenso rispetto al *mare magnum*²² della Rete, in quanto esse restringono enormemente il campo visivo di chi naviga, non permettendo alle persone di rendersi conto di trovarsi in un oceano pullulante di informazioni semplici e veloci da ottenere; il pluralismo informativo trova così il suo limite nella società stessa e negli individui, i quali rinunciano - consciamente o meno - al proprio diritto a conoscere, quindi vedere la realtà che li circonda e, in ultima battuta, ad esprimersi con cognizione di causa.

3. *Il pluralismo informativo alla prova della società digitale: evolversi o soccombere.* – Alla luce delle riflessioni svolte, serve comprendere se il concetto di pluralismo informativo è ancora adatto a fungere da bussola in una lettura orientata dell'art. 21 Cost., ovvero se esso deve essere riconsiderato come oggetto obsoleto.

¹⁸ Come alcuni hanno affermato, questa attività porta alla vera e propria manipolazione della coscienza e delle idee del cittadino-utente; Cfr. D. SUSSER, B. ROESSLER, H. NISSENBAUM, *Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital World*, in *Georgetown Law Technology Review*, 2019.

¹⁹ M.S. SAWYER, *Post-Truth, Social Media, and the «Real» as Phantasm*, in *Relativism and Post-Truth in Contemporary Society* a cura di M. Stenmark, S. Fuller, U. Zackariasson, Berlino, 2018.

²⁰ C. VACCARI, A. VALERIANI, *Do Social Media Matter? Direct Effects of Agreement, Accidental Exposure, and Electoral Mobilization on Political Participation*, in *Outside the Bubble: Social Media and Political Participation in Western Democracies*, New York, 2021 pp. 123-154. Oltre al dato statistico in sé, basterebbe fare riferimento a come si siano svolte le ultime campagne elettorali negli Stati Uniti e come esse siano state caratterizzate da forte violenza e da atti deplorabili come quelli del 6 gennaio 2021 presso il Campidoglio.

²¹ Su questo fronte, pur a distanza di qualche anno, si pone come sempre attuale il pensiero di G.L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Rivista AIC*, 2018, 4, pp. 200 ss.

²² L'accostamento tra Rete, mondo digitale e distesa oceanica non è cosa nuova nell'ambito di studio in discussione. Cfr. A. GARAPON, J. LASSEGUE, *Justice digitale révolution graphique et rupture anthropologique*, Parigi, 2018, p. 35 in cui il digitale è definito come «questo oceano di o e di 1».

Prima di tutto va chiarita una statuizione di fatto: il pluralismo informativo, inteso come quella struttura approntata per il contesto radiotelevisivo e per la stampa, non è mai stato adatto o adattabile a *Internet*.

Il motivo per cui si giunge a questa telegrafica affermazione poggia sulle differenze tecnologiche e di funzionamento dell'ultima risorsa tecnica a cui abbiamo fatto riferimento: le infinite possibilità garantite dalla Rete e le sue diverse sfaccettature non fanno sì che debba esserne, in un certo senso, limitato o controllato l'accesso da parte degli utenti²³, sia in senso generale – cosa che non farebbe che acuire le criticità legate al c.d. *digital divide*²⁴ che ancora colpisce una fascia non ignorabile della popolazione italiana – sia per quanto riguarda l'uso di determinati servizi, come i *social network* e i *blog* personali, che trovano sede *online* - anche per il fatto che si rischierebbe di ledere il primo comma dell'art. 21 senza accorgersene, quando su questo aspetto, in realtà, la giurisprudenza ordinaria italiana più recente non trova ancora solide certezze in tema di decisioni²⁵.

In aggiunta, si deve far notare come, in linea generale, il pluralismo esterno sia ben garantito dalla presenza di plurime fonti di informazione, di qualità e veridicità alterne²⁶, derivanti dai canali digitali dei giornali, dei *blog* e degli *account social* dei singoli individui.

Eppure, nonostante la disamina, come si voleva dimostrare, il problema di cui si discute in questa sede non si risolve guardando a quanto poco sopra detto; le bolle filtro funzionano in un modo diverso e vanno affrontate, di conseguenza, con soluzioni diverse.

²³ Il pensiero va inevitabilmente a come, nel tempo, sia la stampa sia il mezzo radiotelevisivo - d'altro canto - siano stati regolamentati in via protezionistica dallo Stato, rispettivamente con misure sui prezzi della carta, sui finanziamenti alle imprese editoriali fino alla critica gestione delle concessioni delle onde di diffusione per le comunicazioni a distanza. Per un quadro più approfondito sull'evoluzione legislativa Cfr. CARETTI, CARDONE, *Diritto dell'informazione*, cit.

²⁴ J. VAN DIJK, *The digital divide*, Cambridge, 2020, p. 1 definisce il *digital divide* come «una divisione tra persone che hanno accesso e che usano i media digitali, e quelle che non lo fanno».

Sulla realtà italiana l'Istat nel 2019 ha certificato che solo il 67,9% della popolazione dai 6 anni in su aveva utilizzato Internet almeno una volta negli ultimi tre mesi. ISTAT, *Comunicato stampa. Cittadini e ICT*, istat.it, <https://www.istat.it/it/archivio/236920>, 3 febbraio 2023.

²⁵ Cfr. O. GRANDINETTI, *Facebook vs. CasaPound e Forza Nuova, ovvero la disattivazione di pagine social e le insidie della disciplina multilivello dei diritti fondamentali*, in *Medialaws*, 2021, 1 che affronta la storia giudiziaria, ancora in fase evolutiva, intercorrente tra Facebook, Stato e le formazioni politiche di stampo neofascista Casapound e Forza Nuova.

Sulla stessa vicenda Cfr. Trib. Roma, 5 dicembre 2022, n. 17909, che ha ribaltato l'esito della fase cautelare nella quale i giudici avevano dato ragione al movimento. In particolare, scendendo minimamente nel dettaglio, ci si chiede dove trovi limite la manifestazione del pensiero e dove la censura indebita (che in questo caso nasce, a maggior ragione, da una decisione privata); si direbbe che ci si ritrova, ancora una volta, dinanzi al sempiterno dilemma della tolleranza teorizzato dal filosofo Karl Popper.

²⁶ È noto a molti come, in certi ambiti, la libertà digitale di manifestazione del pensiero si sia rivelata col tempo un'arma a doppio taglio. Un esempio chiaro è quello delle teorie scientifiche o pseudo-scientifiche, che negli anni hanno rappresentato uno dei terreni più spigolosi per la società digitale, a maggior ragione con l'avvento della pandemia di Covid-19. Cfr. M. LUZZI, M. D'AMORE, M., *Scienza e società: sinergie e criticità nell'era digitale*, in *Cambio. Rivista Sulle Trasformazioni Sociali*, 2019, IX, 18, pp. 9-18.

Per fronteggiare il problema va però, prima di tutto, cambiato anche il punto di vista umano rispetto alla tecnologia: di fronte a questa distesa incommensurabile di realtà afferenti alla Rete si dovrebbe cercare di assecondare il fenomeno e “giocare” con le regole dettate dal nuovo mezzo e - quindi - disconoscere soluzioni analogiche da utilizzarsi esclusivamente *ex ante* (il riferimento va ai limiti legislativi per ciò che riguarda la creazione di gruppi interni alla Rete e le sue piattaforme)²⁷.

La possibile risoluzione del problema, invece, dovrebbe essere cercata in una collaborazione umana e tecnologica, in quanto per gestire dati, calcoli e diritti - in questo caso - non possono che essere utilizzate macchine che controllino a loro volta altri sistemi informatici; solo la capacità computazionale in dotazione ad un *computer* o ad una Intelligenza artificiale di ultima generazione²⁸ potrebbe analizzare con successo il rischio derivante dal mancato controllo di un ambito di così delicata rilevanza; ad esse ci si dovrebbe affidare affinché le diverse voci risuonino a prescindere dalla presupposta volontà dell'utente e, quindi, a prescindere dalla commercialmente orientata scrittura dell'algoritmo di riferimento.

Tuttavia, affinché questo proposito possa essere perseguito, dovrà entrare in azione anche il sapere e la tecnica del giurista: nella costruzione ingegneristica di questi algoritmi controllori, come successo in altri casi²⁹, dovranno essere garantiti principi come quelli di trasparenza, conoscibilità ed *explainability* rispetto al funzionamento della macchina stessa; essi avranno la funzione di freno alla libera creazione di meccanismi non imparziali e, in via definitiva, permetteranno al controllore finale di tipo statale di rimediare ad eventuali cortocircuiti nel normale utilizzo di tali strumenti³⁰.

Di conseguenza, si intuisce come l'unico modo per far sì che quanto detto possa essere realizzato risieda in un approccio orientato verso il concetto di *legal*

²⁷ Da un lato è certamente molto più semplice evitare alla fonte che si creino degli spazi, come le bolle filtro, nei quali gli individui si possano radicalizzare, tuttavia questa soluzione lederebbe certamente il principio di cui all'art. 2 della Costituzione, a maggior ragione se si pensa a come negli ultimi anni si siano diffuse sempre più le voci che riconoscono valore ai gruppi che si creano online. Cfr. M.R. ALLEGRI, *Ubi Social, Ibi Ius*, Milano, 2018.

²⁸ Come molto spesso accade, la scoperta di un problema - e la sua contestuale risoluzione - apre gli orizzonti per nuove sfide che dovremo affrontare come giuristi, ossia quella dell'Intelligenza artificiale. Sull'onda lunga dell'IA Act europeo e le necessità di controllo del fenomeno Cfr. A. SIMONCINI, *Verso la regolamentazione della Intelligenza Artificiale. Dimensioni e governo*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2021, 2, pp. 411-417. Per uno sguardo di armonizzazione della tecnologia al sistema di *rule of law* Cfr. M. FINDLAY, *Democratizing AI*, in *Turkish Policy Quarterly*, 2021, XX, 4, pp. 81-95.

²⁹ Cfr. la vicenda dell'algoritmo utilizzato come supporto operativo nell'ambito della L. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”) in A. SIMONCINI, *The unconstitutional algorithm: artificial intelligence and the future of liberties*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2019, 1, pp. 73-76.

³⁰ Quanto all'aspetto rimediabile, una linea di risposta al problema può essere quella dettata dall'European Media Freedom Act, il quale sostiene principalmente una visione di prevenzione rispetto alle realtà patologiche e successivamente dispone meccanismi di risoluzione amichevole delle controversie all'insegna del dialogo e della leale collaborazione (artt. 17 e 18 European Media Freedom Act).

*by design*³¹, ossia un principio per il quale il ruolo del giurista e, successivamente, del legislatore sia ancorato al deciso rigetto di pratiche luddiste e che, invece, ponga un collegamento tra forze creative ingegneristiche e forze regolative pubbliche, affinché l'utilizzatore finale di un certo servizio non debba sacrificare il progresso tecnologico - da una parte - o la garanzia dei diritti fondamentali - dall'altra.

4. *Conclusioni.* – In conclusione, è possibile tracciare un sintetico quadro riepilogativo di quanto si è detto e di cosa aspetta il futuro della materia.

Come si è potuto intendere dalla trattazione, il concetto di pluralismo informativo rimane – dunque - ben lontano dal “pensionamento” e deve essere tutt'oggi considerato faro e principio fondamentale del diritto di cui all'art. 21 Cost. La sua portata e la sua capacità di incidere in maniera rilevante nell'ordinamento però trova inevitabilmente il suo destino in un corretto adeguamento di esso, tale da portarlo in relazione con i nuovi mezzi della tecnica; Barile³² e gli studiosi della Costituzione quasi metà secolo fa ammonivano sulla sostanzialità del mezzo diffusivo e su come questo fattore non dovesse essere considerato come un mero incidente nella lettura del principio costituzionalistico. Il nuovo sviluppo attraverso lo stesso uso delle macchine non rende altro che ulteriore giustizia ad una visione che trova conferme anche ad anni di distanza secondo la declinazione di nuovi principi emergenti (come la trasparenza, l'accesso e la spiegabilità).

Ma non solo nelle risposte dell'ordinamento italiano trova sostegno il principio pluralista: attraverso l'annuncio del progetto innovatore³³ sancito dal nuovo *European Media Freedom Act*³⁴, in primis l'Unione Europea, ammonendo le *Big Tech*, ha tenuto a ribadire l'importanza che possa avere nel bacino giuridico europeo un'informazione differenziata ed aperta a molteplici opinioni³⁵; a questo proposito, in particolare, le norme in esso contenute si promettono di garantire

³¹ Cfr. B. DE MURO, M. IMPERIALE, *Legal design. Come il design può semplificare il diritto*, Milano, 2021 e Cfr. M. HILDEBRANDT, *'Legal by design' or 'legal protection by design'?*, in *Law for computer scientists*, 2019 in cui si distingue un secondo passaggio evolutivo, orientato dalla lettura del GDPR, del *Legal by design*, ossia il *Legal protection by design*, un approccio ancora maggiormente improntato ad un uso democratico e garantista delle nuove tecnologie.

³² Cfr. BARILE, *Libertà*, cit.

³³ Sull'*European Media Freedom Act* si segnala la preziosa riflessione del già citato Filippo Donati: F. DONATI, *Unione europea, libertà e pluralismo dei mezzi di informazione*, in *Media laws*, 2022, 2, pp. 19-30.

³⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13 UE*, europa.eu, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0457&from=EN>, 1 febbraio 2023.

³⁵ Cfr. l'art. 3 della Proposta di regolamento che sancisce, in ottemperanza del principio di garanzia di pluralismo informativo, che <<I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico>>. Inoltre, l'intera Sezione IV della proposta è dedicata proprio alle grandi piattaforme digitali di informazione (tra cui si ascrivono anche i social network).

che i servizi di informazione - tra cui si annoverano anche i *social*³⁶ - predispongano a favore delle *communities* di utenti un flusso di informazioni *bipartisan* e che quanto proposto sia ulteriormente garantito da finanziamenti stabili a favore dell'editoria, affinché non ci si scontri - a qualsiasi livello dell'informazione - con notizie false atte all'influenza dolosa del dibattito pubblico³⁷.

Proprio in un mondo dove la polarizzazione tende sempre di più a dispiegarsi, portando con sé, di conseguenza, il rischio della radicalizzazione, l'autocrazia e l'assenza di libertà, si pone dunque il compito di proteggere la libera formazione dell'opinione del cittadino attraverso strumenti di ampio respiro che possano fronteggiare sia nel pratico che nel teorico le nuove sfide della democrazia; volendo dunque rielaborare la vecchia massima di natura ecclesiastica ed il titolo iniziale: *Nulla Salus intra bollam*.

³⁶ Vista soprattutto la tendenza dei cittadini ad informarsi in grande parte proprio sui social network stessi come certifica CENSIS, 17° *Rapporto sulla Comunicazione*, <https://www.censis.it/comunicazione/17%C2%Bo-rapporto-censis-sulla-comunicazione/le-diete-mediatriche-degli-italiani-nel-2021>, 1 febbraio 2023.

³⁷ Negli ultimi anni ci si è scontrati, a questo riguardo, con notizie e falsità di ogni tipo, tra le tante: D. HARWELL, *Faked Pelosi videos, slowed to make her appear drunk, spread across social media*, in *Washingtonpost.com*, 24 maggio 2019, disponibile su <https://www.washingtonpost.com/technology/2019/05/23/faked-pelosi-videos-slowed-make-her-appear-drunk-spread-across-social-media/>, data ultima consultazione 20.06.2023; P. BLEAKLEY, *Panic, pizza and mainstreaming the alt-right: A social media analysis of Pizzagate and the rise of the QAnon conspiracy*, in *Current Sociology*, 2023, LXXI, 3, pp. 509-22.